



D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

D.d.s. 31 dicembre 2012 - n. 12668 Approvazione del "Quadro riepilogativo di confronto" per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

Visti:

- il «Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea» al Titolo VII «Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni» e in particolare l'articolo 102, che vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo;
- il d.lgs. n. 227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» che:
- all'art. 12 (Ricerca, formazione e informazione) attribuisce alle Regioni la cura della formazione degli addetti che a vario titolo operano nel settore forestale;
- all'articolo 7, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, affida alle Regioni l'istituzione di elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;
- la I.r. 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 57 che prevede l'istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive a cui vengono iscritte le imprese con idonee capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali;
- il r. r. n. 5 del 20 luglio 2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» che definisce l'entità e la tipologia degli interventi che possono essere realizzati da «imprese boschive di cui all'art. 57 della I.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o da stati membri dell'Unione Europea»;
- la d.g.r.n. 8396/2008 di «Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive»;

Preso atto dei decreti regionali:

- n. 15404 del 19 dicembre 2008 «Albo regionale delle imprese boschive: criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento» che prevede, tra i requisiti per l'iscrizione, la presenza nell'organico della ditta di «almeno un addetto, legato stabilmente e in modo esclusivo all'impresa che possieda specifiche competenze tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali acquisite con percorsi di formazione professionale, ai sensi della I.r. 19/2007»;
- n. 4096 del 27 aprile 2009 «Indicazioni regionali per percorsi formativi di Operatore Forestale Responsabile e Istruttore Forestale» che approva, ai sensi della I.r. 19/2007, lo standard professionale di «Operatore Forestale Responsabile» e di «Istruttore Forestale», i relativi percorsi formativi e i crediti formativi;

Dato atto che gli enti di seguito citati hanno normato in modo differente la formazione in materia forestale, come sotto riportato:

- la Regione Piemonte, nell'ambito del «Sistema informativo integrato della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro», con d.d n. 813/DA1415 del 19 dicembre 2007 e s.m.i., ha individuato per il comparto forestale e ambientale i percorsi formativi specifici per ciascun profilo professionale e con d.d. n. 1244/DB1416 del 16 maggio 2012 ha approvato le modalità di realizzazione degli esami finali per il rilascio della qualifica di Operatore forestale, Operatore in ingegneria naturalistica e Operatore in treeclimbing;
- la Regione Liguria, nell'ambito della I.r. 11 maggio 2009, n. 18 «Sistema educativo regionale di istruzione, formazio-

ne e orientamento», con d.g.r. n. 339 del 22 marzo 2012, ha definito le figure professionali dell'Operatore e dell'Istruttore forestale, inserendole contestualmente nel Repertorio regionale delle professioni;

la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito della I.p. 23 maggio 2007, n. 11 «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette», con d.g.p. n. 559 del 7 marzo 2008 e d.g.p. n. 160 del 4 febbraio 2011, ha disciplinato una serie di attività formative e dimostrative in materia di organizzazione, tecnica e sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale calibrata sulle esigenze dei tecnici forestali e personale addetto alla vigilanza e degli operatori impegnati nel settore del taglio dei boschi e della manutenzione del territorio, sia del settore privato che pubblico;

Considerato che:

- le norme della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte in materia di boschi e foreste definiscono in modo differente l'entità e le tipologie di interventi selvicolturali che possono essere eseguiti dalle imprese boschive;
- i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte e della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito del convegno «Lo stato dell'arte della formazione forestale lungo l'arco alpino» svoltosi a Barzio (LC) il giorno 6 ottobre 2011, hanno deciso di attivare un percorso congiunto finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale, al fine di non ostacolare e limitare le attività delle imprese boschive nei rispettivi
- sulla base di tale impegno, i predetti enti territoriali hanno successivamente istituito un gruppo di lavoro che ha analizzato, sia sotto un profilo tecnico che amministrativo, le iniziative formative codificate e già realizzate sugli argomenti in parola, pervenendo così all'elaborazione di un quadro riepilogativo di confronto;
- i suddetti enti hanno fatto proprie le risultanze del citato gruppo di lavoro, impegnandosi, con note agli atti regionali, a recepire con idoneo provvedimento amministrativo il predetto quadro di confronto;

Preso atto che il quadro riepilogativo di confronto delle attività formative realizzate in campo forestale dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte è stato approvato da:

- Regione Piemonte con determinazione n. 1992 del 2 ago-
- Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 2255 del 19 oftobre 2012:

Ritenuto, sentita anche la D.G. Occupazione e Politiche del lavoro, di provvedere all'approvazione del quadro riepilogativo di confronto per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte;

Ritenuto quindi che le imprese boschive con sede legale al di fuori del territorio lombardo, che abbiano nel proprio organico almeno un addetto con:

- un attestato rilasciato dalla Regione Piemonte o dalla Regione Liguria da cui risulti aver frequentato con profitto il corso identificato con il modulo UF4 «Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento, livello avanzato»;
- un attestato rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento da cui risulti aver frequentato con profitto il corso «Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali»;

possano svolgere sul territorio lombardo l'attività forestale consentita alle imprese boschive iscritte all'Albo regionale;

Visti la I.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

- 1. di approvare l'allegato «Quadro riepilogativo di confronto», parte integrante e sostanziale del presente decreto, per il reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte;
- 2. di dare atto, pertanto, che le imprese boschive con sede legale al di fuori del territorio lombardo, che abbiano nel proprio organico almeno un addetto con:



- un attestato rilasciato dalla Regione Piemonte o dalla Regione Liguria da cui risulti aver frequentato con profitto il corso identificato con il modulo UF4 «Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento, livello avanzato»;
- un attestato rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento da cui risulti aver frequentato con profitto il corso «Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali»;

possono svolgere sul territorio lombardo l'attività forestale consentita alle imprese boschive iscritte all'Albo regionale;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Il dirigente della struttura Roberto Carovigno

ALLEGATO

QUADRO RIEPILOGATIVO DI CONFRONTO

Tabella riassuntiva

Provincia autonoma di Trento	Regione Liguria	Regione Lombardia	Regione Piemonte
	UF1		UF1
Sicurezza e tecniche di base per il taglio degli alberi	UF2		UF2
Regole base per il taglio degli alberi forestali	UF3	Operatore forestale	UF3
Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali	UF4	Operatore forestale responsabile	UF4
Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello	UF5		UF5
	UF6f		UF6f
Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali	Qualifica professionale da operatore forestale		Qualifica professionale da operatore forestale

Provincia autonoma di Trento

denominazione	durata (ore)	attestato
Sicurezza e tecniche di base per il taglio degli alberi	16	frequenza e profitto
Regole base per il taglio degli alberi forestali		frequenza e profitto
Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali		frequenza e profitto
Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello	16	frequenza e profitto
Corso da responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali, compreso l'esame finale	48	patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali

	LP 11/2007
norme di riferimento	Deliberazione G.P. n.559 del 7/03/2008
	Deliberazione G.P. n. 160 del 04/02/2011



Regione Liguria

Codice	denominazione	durata (ore)	attestato
UF1	Introduzione all'uso in sicurezza della motosega	16	frequenza
UF2	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento	16	frequenza
UF3	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento	40	frequenza e profitto
UF4	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento, livello avanzato	40	frequenza e profitto
UF5	UF5 Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco 24 frequen.		frequenza e profitto
UF6f	Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e forestale	16	frequenza e profitto
/	Qualifica professionale da operatore forestale	16	qualifica

	l.r. n. 18/2009
norme di riferimento	DGR n. 339 del 22/3/2012

Regione Lombardia

denominazione	durata (ore)	attestato
Corso base per operatore forestale	40	frequenza e profitto
Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile	40	frequenza e profitto

	l.r. 19/2007
norme di riferimento	decreto regionale 27 aprile 2009, n. 4096





Regione Piemonte

Codice	denominazione	durata (ore)	attestato
UF1	Introduzione all'uso in sicurezza della motosega	16	frequenza
UF2	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento	16	frequenza
UF3	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento	40	frequenza e profitto
UF4	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento, livello avanzato	40	frequenza e profitto
UF5	Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco	24	frequenza e profitto
UF6f	Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e forestale	16	frequenza e profitto
/	Qualifica professionale da operatore forestale	16	qualifica

	l.r. 65/95
norme di riferimento	D.G.R. n 29-7737 del 10.12.2007
	D.D. n. 813 del 19.12.2007